

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 di data 29 novembre 2016

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Forme di pubblicità e trasparenza	4
Art. 3 - Principi e definizioni	4
Art. 4 - Natura dei benefici economici	5
Art. 5 - Interesse pubblico delle attività sostenute	5
Art. 6 - Patrocinio	6
Art. 7 - Settori di intervento	6
Art. 8 - Destinatari dei benefici economici	7
CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI	8
Art. 9 - Spese ammesse a finanziamento	8
Art. 10 - Condizioni generali di ammissione ai benefici economici	8
Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande	9
Art. 12 - Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici	10
Art. 13 - Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei benefici economici	10
Art. 14 - Modalità di erogazione dei benefici economici	11
Art. 15 - Rideterminazione e revoca dei benefici economici	12
Art. 16 - Esclusione dai finanziamenti	12
CAPO III - SETTORI DI INTERVENTO	13
Art. 17 - Assistenza e sicurezza sociale	13
Art. 18 - Cultura, formazione ed informazione	14
Art. 19 - Sport, turismo e tempo libero	14
Art. 20 - Culto pubblico e culti ammessi dallo Stato	16
Art. 21 - Tutela dell'ambiente	16
Art. 22 - Attività nel settore della protezione civile	17

Comune di Brentonico – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

Art. 23 - Contributi ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Art. 24 - Contributi straordinari per la realizzazione di lavori Art. 25 - Contributi straordinari a favore dell'A.P.S.P. di Brentonico	19		
		Art. 26 - Forme di collaborazione	20
		CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 27 - Responsabilità del Comune	20		
Art. 28 - Vincoli e controlli	21		
art. 29 - Albo delle Associazioni	21		
Art. 30 - Modalità di iscrizione	21		
Art. 31 - Tenuta e pubblicazione dell'albo delle Associazioni	22		
Art. 32 - Entrata in vigore	22		
ALLEGATO			
Disposizioni per la concessione del patrocinio del Comune di Brentonico	23		

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. Con il presente regolamento il Comune di Brentonico, nell'esercizio dei poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n.3/L recante Testo Unico dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e dagli articoli 19 e 19 bis della L.P. 30.11.1992 n.23 'Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo', assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
- 2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Forme di pubblicità e trasparenza

- 1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di Enti, istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
- 2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Art. 3

Principi e definizioni

- 1. In ossequio al principio di sussidiarietà il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- 2. Il Comune interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, alla promozione delle attività sportive ed in particolare quelle rivolte ai giovani, oltreché all'incentivazione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli.
- 3. Nel perseguimento dei predetti scopi il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività attraverso l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente nonché piani e programmi finalizzati ad un'efficace razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Natura dei benefici economici

- 1. I benefici economici erogati dal Comune, intesi quali vantaggi unilaterali ai soggetti destinatari, possono assumere la forma di:
 - **contributi per l'attività ordinaria**: consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale;
 - **sovvenzioni per singole iniziative e/o manifestazioni**: consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte dell'ordinaria attività del soggetto beneficiario, alle quali l'Amministrazione riconosca un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione comunale:
 - contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture ed impianti: consistono nella partecipazione dell'Ente alla spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario per acquistare beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività o realizzare interventi di miglioria su impianti e strutture comunali nell'ambito di un rapporto negoziale istaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile ovvero su immobili di proprietà;
 - **sussidi**: quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale, previsti dalla legislazione vigente;
 - **agevolazioni tariffarie**: se ed in quanto consentite e previste dalla disciplina che regola l'erogazione dei rispettivi servizi.
- 2. Costituiscono **benefici economici** anche gli atti di concessione in uso di locali, a titolo gratuito o canone moderato, per stabilirvi la sede associativa o svolgere attività comunque rientranti negli scopi statutari associativi e/o aventi finalità di interesse pubblico, ovvero di beni mobili di proprietà comunale adibiti ad uso sociale.

Art. 5

Interesse pubblico delle attività sostenute

- 1. L'assegnazione di benefici economici è subordinata all'esistenza di un interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, che verrà valutato dall'Amministrazione comunale in base al seguente ordine di priorità:
 - a) **attività di interesse istituzionale:** intese come iniziative svolte da soggetti che assumono un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore e che abbiano particolare attinenza a valori sociali, morali, culturali ed economici condivisi dalla comunità locale;
 - b) attività di interesse pubblico non istituzionale: intese come iniziative di rilievo progettuale nei settori di rispettivo interesse, rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e gestite sulla base di criteri di professionalità;

c) **attività di interesse pubblico parziale:** costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo, di impegno finanziario limitato e/o di rilievo territoriale circoscritto, che pur riscontrano un significativo interesse della popolazione locale.

Art. 6

Patrocinio

- 1. Oltre alle provvidenze di natura economica è previsto l'istituto del patrocinio da parte del Comune, la cui concessione a favore di manifestazioni/eventi per i quali viene accordato, non comporta benefici finanziari o agevolazioni, i quali devono essere richiesti, eventualmente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 2. Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, eventi e progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Della pubblicità del patrocinio e delle forme attraverso le quali la stessa avviene deve essere data prova concreta al momento della richiesta attraverso il deposito della bozza dei materiali mediante i quali si promuove l'iniziativa e se ne dà informazione, pena l'inammissibilità della richiesta.

Art. 7

Settori di intervento

- 1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati sono i seguenti:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) cultura, formazione ed informazione;
 - c) educazione alla pace e cultura della solidarietà;
 - d) pari opportunità e parità dei diritti;
 - e) sport, turismo e tempo libero;
 - f) tutela dell'ambiente;
 - g) protezione civile;
 - h) diritti civili;
 - i) solidarietà internazionale.

Si rinvia al capo III la disciplina in ordine all'individuazione delle attività e delle iniziative che, in via generale, caratterizzano i suddetti settori di intervento nonché la definizione dei criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici per ogni specifico settore.

2. La giunta comunale si riserva la facoltà di definire mediante formale atto di indirizzo da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, la graduazione dei criteri generali, di cui al capo III del presente Regolamento, per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici ed eventuali ulteriori criteri integrativi, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8

Destinatari dei benefici economici

- 1. La concessione di benefici economici può essere disposta dal Comune a favore di soggetti che esercitano prioritariamente la propria attività a livello locale e/o svolgono iniziative di specifico interesse a favore della Comunità locale, quali:
 - a) enti pubblici;
 - **b) enti associativi e di cooperazione tra i cittadini:** quali associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative senza scopo di lucro e comitati;
 - c) imprese e singoli cittadini: qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento, avuto riguardo alla normativa vigente.
- 2. Sono beneficiari di finanziamento pubblico solo gli Enti o gruppi associativi, comunque costituiti, che risultino almeno in possesso dei requisiti statutari necessari per l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 recante 'Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale' emanata in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge quadro sul volontariato.
- 3. In deroga al requisito dell'attività esercitata in loco e/o a favore di un interesse specifico della comunità locale di cui al precedente comma 1, in casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere erogati benefici per il sostegno di iniziative:
 - volte alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche della pace e della solidarietà tra i popoli;
 - di aiuto alle comunità colpite da calamità o da altri eventi eccezionali;
 - ritenute comunque di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- 4. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale i contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per Legge sono attribuiti da altri Enti.

CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 9

Spese ammesse a finanziamento

- 1. Sono ammesse a beneficio economico, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, le spese che il soggetto richiedente deve sostenere per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa dichiarata finanziabile, ivi comprese le spese per l'acquisto di attrezzature, beni mobili durevoli nonché lavori di manutenzione della sede associativa ovvero su impianti e strutture comunali nell'ambito di un rapporto negoziale istaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile.
- 2. Non sono ammesse a finanziamento le spese per:
 - interessi passivi;
 - acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita;
 - pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifiche iniziative;
 - compensi, rimborsi ed altre utilità a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati;
 - offerte di beneficienza e/o altre forme di solidarietà:
 - spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'Amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa la concessione in uso. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico.
- 3. Restano ferme le norme speciali previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 10

Condizioni generali di ammissione ai benefici economici

- 1. Le domande di accesso ai benefici economici devono essere presentate, pena inammissibilità:
 - a) per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 31 marzo dell'anno cui sono riferite. Il Comune adotta provvedimento formale di assegnazione e contestuale quantificazione dei benefici economici entro il termine del 30 giugno dell'anno in cui è richiesta l'agevolazione;
 - b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della realizzazione dell'evento. In ogni caso il Comune adotta formale provvedimento di assegnazione e quantificazione dei benefici economici nel rispetto delle condizioni seguenti:
 - l'evento deve soddisfare gli interessi descritti all'articolo 5 del presente Regolamento;

- l'assegnazione e la quantificazione del beneficio economico avviene entro la disponibilità di bilancio e comunque secondo l'ordine di priorità descritto all'articolo 5 del presente Regolamento;
- c) per l'acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le istanze dovranno pervenire entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui saranno effettuati gli acquisti ed entro il 30 giugno dell'anno corrente per acquisti effettuati nel secondo semestre dell'anno di riferimento;
- c) gli interventi di miglioria su impianti e strutture comunali o di proprietà, verranno concordati, volta in volta, con l'Amministrazione comunale che provvederà ad apprestare le risorse necessarie;
- d) per gli interventi finalizzati alla realizzazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi trovano applicazione la legge provinciale e relative norme di settore nell'ambito della programmazione provinciale. La Giunta comunale approva, per ogni intervento, disciplinare una specifica disciplina inerente le modalità di realizzazione dell'intervento e di erogazione del contributo.
- 2. In via del tutto straordinaria il Comune può, nel corso dell'anno, attivare nuovi programmi di finanziamento o integrare le risorse già assegnate, qualora si tratti di sostenere attività di interesse istituzionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, non prevedibili in alcun modo alla scadenza ordinaria.

Modalità di presentazione delle domande

- 1. Le istanze di ammissione alle provvidenze economiche devono essere presentate a cura del legale rappresentante/Presidente pro tempore del soggetto richiedente utilizzando la modulistica redatta a cura del Servizio comunale di merito, avuto riguardo alla normativa in materia di imposta di bollo.
- 2. Le domande di ammissione a contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato, attraverso una breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, completa di quadro economico finanziario dal quale risultino, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli Enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento.
- 3. Nei preventivi delle attività e delle iniziative alle quali il Comune concorre non devono essere indicati e quantificati neppure in via presuntiva i benefici economici di competenza del Comune.
- 4. Le domande di ammissione a contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, devono essere corredate dal programma della manifestazione/iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultano esposte le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali di propone di fronteggiarla.
- 5. Nei preventivi e rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non devono essere riportate le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei

componenti dell'Associazione nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature ed impianti che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12

Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici

- 1. I benefici economici sono concessi in base all'ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- 2. Sulla base delle risorse disponibili e del numero di domande pervenute e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, la Giunta comunale formalizza un piano di riparto dei finanziamenti avuto riguardo ai seguenti criteri generali:
 - coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;
 - attività programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
 - attività ed iniziative promosse da associazioni senza scopo di lucro e da organizzazioni di volontariato;
 - cooperazione di più soggetti nelle varie fasi della programmazione, organizzazione e gestione dell'attività o iniziativa;
 - grado di innovazione delle proposte;
 - rilevanza territoriale dell'attività svolta;
 - incidenza del volontariato e capacità di valorizzare e/o integrazione delle/con le risorse esistenti;
 - promozione della qualità dei servizi resi alla comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell'efficienza ed economicità gestionale;
 - capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento e di diversificazione dell'attività svolta;
 - la situazione economico finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta ai sensi del presente Regolamento.

Art. 13

Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei benefici economici

- 1. Il quantum del beneficio economico assegnato non può essere, in via generale, superiore all'entità del disavanzo esposto nel preventivo di entrate ed uscite.
- 2. L'erogazione del **contributo per attività ordinaria**, avviene, di norma, nella misura del 70% del contributo assegnato, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il saldo a presentazione del rendiconto e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 3. La Giunta comunale potrà accordare l'applicazione della predetta calendarizzazione anche per gli altri benefici economici, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, ovvero disporne una puntuale in relazione all'entità ed alla natura dell'intervento richiesto.
- 4. Per contributi straordinari, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, il finanziamento può essere assegnato a carico di un esercizio, sebbene destinato ad essere utilizzato in esercizi futuri da parte del soggetto richiedente. Non sono ammesse, in via generale, anticipazioni nell'erogazione del contributo, fatta salva l'applicazione dei principi, in via analogica a quanto disposto dalle disposizioni che disciplinano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che regolano l'istituto degli stati di avanzamento nell'esecuzione del contratto.
- 5. L'intervento finanziario del Comune **per i contributi straordinari** non potrà, di norma, eccedere **l'80% della spesa ritenuta ammissibile**. Si intende per spesa ammissibile l'ammontare complessivo delle spese sostenute (o da sostenere) e ritenute valide dall'Amministrazione comunale, in relazione al perseguimento dello scopo specifico.
- 6. Il limite di finanziamento dell'80% potrà essere derogato in via eccezionale previa valutazione da parte della Giunta comunale della tipologia ed entità della spesa nonché delle modalità di finanziamento di cui dispone l'Associazione.
- 7. L'intervento del Comune non può essere, in via generale, accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.
- 8. L'importo del contributo erogato a saldo non può superare l'entità del disavanzo dimostrato nelle scritture contabili e/o di spesa. Considerato, peraltro, che i bilanci (consuntivi) delle Associazioni non sono assoggettati a regole rigide, ai fini della valutazione dell'entità del disavanzo, quale limite all'erogazione del beneficio economico, la Giunta comunale potrà motivatamente non considerare gli accantonamenti per spese da effettuarsi a cavallo di esercizio o in vista di investimenti futuri da sostenere, purché gli stessi siano accompagnati da relazione puntuale circa il loro realistico impiego.
- 9. Per l'erogazione di sovvenzioni di singole iniziative e/o manifestazioni e dei contributi straordinari per l'acquisto di beni durevoli, la Giunta comunale si riserva in sede di assegnazione del contributo economico e avuto riguardo all'entità della spesa da sostenere, di stabilire i criteri generali ai quali i beneficiari di finanziamento pubblico devono attenersi nell'acquisizione di beni e/o servizi, ivi inclusa la determinazione di prezzi/costi fissi qualora prevista dalla legislazione vigente.
- 10. E' fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di erogazione dei benefici economici

- 1. Il rendiconto economico finanziario, seppur redatto liberamente dalle singole associazioni senza il rispetto puntuale delle regole della contabilità pubblica, deve indicare le risultanze di cassa al 1 gennaio ed al 31 dicembre dell'anno di competenza. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere ulteriore documentazione giustificativa delle spese ed entrate rendicontate.
- 2. Le sovvenzioni per iniziative/manifestazioni ed i contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture ed impianti sono cumulabili con altri contributi

Comune di Brentonico – Provincia di Trento

pubblici ottenuti per la medesima iniziativa/intervento, entro il limite della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi eventualmente ottenuti. Qualora la somma dei contributi superi l'importo della spesa totale, il contributo del Comune viene conseguentemente rideterminato.

Art. 15

Rideterminazione e revoca dei benefici economici

- 1. La liquidazione del saldo dei contributi assegnati potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero degli acconti già corrisposti:
 - nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
 - se il disavanzo esposto nel rendiconto economico finanziario risulta inferiore all'importo del contributo assegnato, fermo restando il disposto di cui all'articolo 13, comma 8 del presente Regolamento;
 - nell'ipotesi di accertamento d'ufficio di erogazione di finanziamenti non dichiarati in sede di domanda o di consuntivo;
 - ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.
- Nel caso di pareggio o di avanzo del rendiconto, dedotto il contributo assegnato dal Comune, la Giunta comunale procede alla revoca del contributo assegnato ed eventualmente erogato fino al raggiungimento del pareggio.
- 3. Il contributo assegnato sarà in ogni caso revocato nei seguenti casi:
 - mancata esecuzione dell'attività ammessa a contributo, in assenza di giustificazione alla quale l'Amministrazione comunale abbia assentito;
 - mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del contributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa;
 - rinuncia successiva del contributo ad opera dell'assegnatario.
- 6. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporne la revoca.
- 7. La liquidazione dei benefici economici avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un'Amministrazione locale.

Art. 16

Esclusione dai finanziamenti

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento di tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Brentonico;
- le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
- le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta comunale sia ritenuta sufficiente;
- le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie:
- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio del Comune di Brentonico, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 del presente Regolamento.
- 2. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dagli organi comunali e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, gestite direttamente dall'Amministrazione comunale o, per sua delega, da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

CAPO III - Settori di intervento

Art. 17

Assistenza e sicurezza sociale

- 1. Gli interventi del Comune di Brentonico sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio comunale con finalità socio assistenziali, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari, di cooperazione sociale, svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio economico, promuovono iniziative di carattere educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di bisogno.
- 2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività socioassistenziali avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - la promozione di iniziative di aiuto e di solidarietà;
 - grado di integrazione con la realtà sociale di riferimento e coprogettazione con le realtà territoriali provinciali;
 - grado di coprogettazione con i Servizi sociali;
 - peculiarità e singolarità dell'attività rispetto al territorio di riferimento;
 - consistenza dell'utenza;

- l'educazione alla pace;
- pari opportunità e parità dei diritti.
- 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i settori di intervento sovra comunale gestiti direttamente da Comunità e Provincia.

Cultura, formazione ed informazione

- 1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.
- 2. In via generale rientrano nel settore della cultura, formazione ed informazione le seguenti attività:
 - attività teatrali, musicali, mostre;
 - attività culturali poste in essere in collaborazione con la Biblioteca comunale;
 - attività di valorizzazione di opere d'arte, bellezze naturali, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;
 - gemellaggi;
 - iniziative extra scolastiche a favore di alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
 - iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità dei diritti.
- 3. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di promozione culturale avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente;
 - grado di ricaduta sullo sviluppo culturale della popolazione locale e/o di valorizzazione dell'immagine del Comune di Brentonico;
 - effettivo contributo alla comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale e della comunità locale.

Art. 19

Sport, turismo e tempo libero

- 1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sportiva dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante ai fini della promozione dello sport.
- 2. Potranno beneficiare degli interventi comunali Enti, Comitati ed Associazioni che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

- 3. La determinazione dei finanziamenti di parte ordinaria e/o straordinaria, attualmente disciplinata dalla L.P. 21 aprile 2016, n.4, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento:
 - all'attività promozionale e/o agonistica ed in particolare quella svolta dai giovani ed a favore di essi;
 - all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi;
 - al grado di ricaduta dell'attività svolta sul coinvolgimento della comunità locale e non anche nell'ottica della promozione dello sport con funzione educativa;
 - agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti sportivi (riscaldamento, manutenzione ordinaria, pulizie, utenze in generale);
 - alla capacità di autofinanziamento ed al numero dei partecipanti;
 - alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico;
 - alle pubblicazioni relative all'attività svolta.
- 4. Ai fini della determinazione dei benefici economici saranno valutati il parere e le indicazioni della Commissione comunale in materia di attività sportive, se costituita, con funzione consultiva in materia di finanziamenti alle associazioni sportive.
- 5. Restano ferme le disposizioni provinciali e nazionali vigenti in ordine alla disciplina delle attività sportive e ricreative a carattere dilettantistico.
- 6. Gli interventi del Comune sono volti a promuovere e sostenere la valorizzazione delle attività di sviluppo turistico ed economico di maggior rilevanza e tradizione ed in via generale:
 - organizzazione di mostre e fiere, sia che si tengano sul territorio del Comune che al di fuori di esso;
 - manifestazioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale:
 - sviluppo dell'agricoltura, la zootecnia e lo sviluppo dell'economia di montagna.
- 7. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di sviluppo turistico ed economico avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - la promozione del territorio e delle peculiarità paesistico ambientali;
 - le iniziative di marketing turistico;
 - i servizi di informazione ed assistenza turistica.

Culto pubblico e culti ammessi dallo Stato

- 1. Gli interventi del Comune a favore delle parrocchie sono principalmente finalizzati:
 - alle erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari ai sensi dell'articolo 25 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati;
 - all'erogazione di contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico;
 - all'erogazione di contributi ordinari e sovvenzioni per iniziative/eventi a favore della parrocchia, quale Ente che opera per la comunità locale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona.
- 2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno del culto pubblico e culti ammessi dallo Stato avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - promozione di iniziative di aiuto e solidarietà;
 - condizione dei soggetti beneficiari (minori, anziani, indigenti);
 - tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, riabilitazione, animazione).

Art. 21

Tutela dell'ambiente

- 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dell'ambiente, sono principalmente finalizzati:
 - al sostegno di Enti ed Associazioni che operano per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;
 - al sostegno di manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente;
 - a mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2. L'Amministrazione comunale incentiva l'attività di Associazioni con sede nel territorio di Brentonico volta a ripristinare e valorizzare il patrimonio montano con particolare riguardo alle aree di valore storico/ambientale.
- 3. Gli interventi dell'associazionismo locale che interessano il patrimonio silvo pastorale dovranno avvenire in collaborazione con il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, che individua ed indirizza l'attività del volontariato al fine di mantenere inalterata la tipicità del patrimonio montano locale.
- 4. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno della tutela dei valori ambientali avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:

- rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali del territorio comunale;
- educazione ambientale legata all'immagine del Comune;
- studio ed utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Comune;
- sviluppo di settori dell'economia locale nell'ambito delle attività agro silvo pastorali, biologiche ed altre attività tradizionali del territorio comunale.

Attività nel settore della protezione civile

- 1. Al fine di tutelare l'integrità della vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, il Comune promuove e sostiene i soggetti che esplicano attività istituzionali di protezione civile nonché iniziative specifiche di protezione civile.
- 2. Gli interventi diretti alla concessione di finanziamenti a sostegno della protezione civile sono principalmente finalizzati:
 - a promuovere e stimolare una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;
 - favorire la creazione, l'integrazione o l'implementazione di una struttura di protezione civile in grado di rispondere alle esigenze di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;
 - sostenere la realizzazione di attività formative ed informative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle norme comportamentali di auto protezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi.

Art. 23

Contributi ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari

- 1. La disciplina per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi ordinari e straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico è prevista puntualmente nei commi seguenti, fatta salva l'applicazione di principi e norme generali del presente Regolamento per quanto ivi non diversamente disposto.
- 2. In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile e servizi antincendio il Comune prevede, all'interno del programma di finanziamento relativo agli interventi nel settore della protezione civile, il contributo ordinario da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico a pareggio del bilancio dei corpi medesimi. L'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio comunale è determinata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, quale concorso alle spese ordinarie di gestione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico. Il Consiglio comunale è l'organo che approva il bilancio di previsione ed il rendiconto dei Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della L.R. 20 agosto 1954 n.24 e s.m.i.

- 3. La liquidazione e l'erogazione del contributo ordinario è attribuita all'organo competente dell'Ente mediante gli strumenti di programmazione economico finanziaria. Il contributo ordinario è liquidato in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto della disponibilità di cassa del bilancio comunale. Il contributo ordinario è altresì liquidato entro 20 giorni dalla data di presentazione di specifica istanza da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico, valutata la disponibilità di liquidità finanziaria del corpo medesimo.
- 4. Il Comune può prevedere inoltre, sempre all'interno del programma di finanziamento per la protezione civile, contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti a favore del Corpo dei Vigili del fuoco Volontari di Brentonico, in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore nonché per il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile.
- 5. La domanda finalizzata all'assegnazione di contributi straordinari per il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. relazione tecnica:
 - b. progetto di massima ovvero esecutivo, munito del timbro della competente Commissione edilizia;
 - c. preventivo di spesa;
 - d. piano di finanziamento;
 - e. una relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione.

I documenti di cui alle lettere a. e b. devono essere redatti da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

Il Servizio competente può richiedere, oltre alla sopraindicata documentazione, ogni altro documento ritenuto necessario ai fini istruttori della domanda ed effettuare i necessari sopralluoghi.

Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assegnare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico provvidenze fino al cento per cento della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti nonché per il miglioramento, l'ampliamento ed il completamento di strutture di proprietà della Protezione civile.

- 6. Le istanze di contributo straordinario devono pervenire all'Ente entro il mese di ottobre dell'anno di riferimento. La spesa potrà essere assegnata a carico di un esercizio del bilancio del Comune anche se destinato ad essere utilizzato in esercizi futuri da parte del Corpo richiedente.
- 7. La liquidazione dei contributi straordinari avverrà ad investimento compiuto sulla base della documentazione probatoria della spesa sostenuta da presentare all'Ente ed a seguito di verifica di congruità della stessa. L'erogazione non potrà superare l'ammontare della spesa sostenuta e documentata.
- 8. L'Amministrazione comunale può concedere al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Brentonico anticipazioni fino al cinquanta per cento dell'importo assegnato per interventi di particolare rilievo ed entità finanziaria.

Comune di Brentonico – Provincia di Trento

Contributi straordinari per la realizzazione di lavori

- 1. Nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può autorizzare l'erogazione di contributi economici per la realizzazione di lavori su beni immobili comunali o di proprietà di Associazioni, Enti o soggetti operanti nell'interesse del Comune.
- 2. Per la determinazione e la quantificazione del contributo economico sono rilevanti:
 - le finalità e gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - il piano di finanziamento;
 - la relazione in ordine alle modalità e tempi di realizzazione.
- 3. La liquidazione del contributo, che potrà avvenire anche per acconti in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - accertamento dell'avvenuto rilascio dei titoli abilitativi necessari;
 - effettiva e regolare esecuzione dei lavori, accertabile ad opera del Servizio comunale di merito, rispetto al progetto assentito;
 - esibizione di dichiarazione, da parte delle ditte realizzatrici di impianti tecnologici, della conformità degli stessi alle normative di legge;
 - esibizione di fatture in originale, di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.
- 4. La Giunta comunale si riserva in sede di assegnazione del contributo economico e avuto riguardo all'entità della spesa da sostenere, di stabilire i criteri generali ai quali i beneficiari di finanziamento pubblico devono attenersi nell'affidamento di lavori, ivi inclusa la determinazione di prezzi/costi fissi qualora prevista dalla legislazione vigente.
- 5. E' fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in materia di realizzazione di opere e lavori pubblici e/o di interesse pubblico.

Art. 25

Contributi straordinari a favore dell'A.P.S.P. di Brentonico

- 1. Nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente Regolamento il Comune può concedere contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature o per il miglioramento di strutture ed impianti nel limite massimo dell'80% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. Si intende per spesa ammissibile l'ammontare complessivo delle spese sostenute e ritenute valide dall'Amministrazione comunale, in relazione al perseguimento dello scopo specifico.
- 2. L'intervento del Comune potrà essere accordato solo se l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico comprova l'insufficienza di mezzi a ciò destinati.
- 3. Trovano applicazione, per quanto ivi non diversamente disposto, le disposizioni del capo II del presente Regolamento con riferimento alla disciplina generale del procedimento di assegnazione, quantificazione ed erogazione di benefici economici.

Forme di collaborazione

- 1. In conformità e nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvidenze economiche al fine di semplificare e rendere più agevole la gestione dei rapporti instaurati.
- 2. Le convenzioni assumono la natura di accordi amministrativi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della L. 7 agosto 1990, n.241 ed all'articolo 28 della L.P. 30 novembre 1992, n.23.
- 3. Il rapporto convenzionale è disciplinato dalle disposizioni fissate da apposito accordo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni del presente Regolamento, se non espressamente richiamate dalla convenzione medesima.
- 4. All'istituto della convenzione amministrativa si ricorre, di norma, laddove sia ritenuto opportuno formalizzare rapporti di collaborazione pluriennale nell'ambito dei quali un soggetto terzo pone in essere in via continuativa un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Comune ed è svolta nell'interesse della collettività rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 27

Responsabilità del Comune

- 1. I benefici economici concessi dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
- 2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune benefici economici, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- 4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere la liquidazione di contributi economici ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Vincoli e controlli

- 1. La Giunta comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. Il Servizio comunale di merito effettua i controlli secondo le modalità ritenute più opportune.
- 2. Il Comune procederà con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
- 3. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.
- 4. L'Amministrazione comunale verifica annualmente l'effettivo utilizzo degli immobili, spazi e sedi concessi in uso a soggetti pubblici e privati a termini del presente Regolamento. Nei casi di mancato utilizzo o sottoutilizzo delle strutture, il Comune potrà revocare la concessione ovvero provvedere a favorirne l'utilizzo anche ad altri soggetti.

Art. 29

Albo delle Associazioni

- 1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti sul territorio comunale, articolato nei seguenti settori:
 - a) culturale educativo;
 - b) sportivo ricreativo;
 - c) socio assistenziale e di promozione sociale e civile;
 - d) naturalistico ambientale scientifico.
- 2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza di fini di lucro e la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
- 3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria affinché il comune possa attivare gli interventi previsti agli articoli precedenti.

Art. 30

Modalità di iscrizione

- 1. La domanda di iscrizione all'albo va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, avente data certa, dal quale risultino le finalità, la sede e le fonti di finanziamento;

- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi.
- 2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
- 3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, viene effettuata a cura del Servizio comunale di merito.
- 4. L'eventuale esclusione può essere disposta con decisione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui al precedente articolo.
- 5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Tenuta e pubblicazione dell'albo delle Associazioni

- 1. Annualmente, di norma entro il 30 settembre, il comune effettua una revisione dell'albo con l'inserimento delle nuove associazioni ammesse e la cancellazione di quelle che abbiano cessato l'attività e di quelle che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.
- 2. L'albo delle associazioni viene permanentemente pubblicato sul sito internet del comune nei suoi elementi essenziali (denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).

Art. 32

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 di data 12 marzo 2015.

ALLEGATO

Disposizioni per la concessione del patrocinio del Comune di Brentonico

Ambito di applicazione

Il patrocinio rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, la forma di riconoscimento morale mediante la quale il Comune di Brentonico esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Il patrocinio esprime l'interesse per le iniziative che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale e che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità trentina sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale e celebrativo.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione patrocinata, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il patrocinio del Comune di Brentonico Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati che abbiano sede nel Comune e che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Può essere concesso anche ad Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgano al di fuori di esso, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Procedura per la concessione del patrocinio

Ai fini della concessione del patrocinio, i promotori od organizzatori di manifestazioni ed iniziative di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, devono farne richiesta scritta indirizzata al Sindaco almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente pro tempore dell'Associazione o Ente,

deve essere accompagnata da una breve relazione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti il richiedente e la manifestazione, al fine di consentire una completa valutazione.

Concessione del patrocinio

Il Sindaco, sentito l'Assessore di merito, concede il patrocinio, qualora ne sussistono i presupposti. La concessione del patrocinio non implica per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

Esclusione del patrocinio

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto del Comune di Brentonico. Sono pertanto escluse le iniziative e/o manifestazioni che perseguono finalità non corrispondenti a quelle che il Comune può decidere di promuove autonomamente attraverso l'opera di propri uffici e servizi;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti, o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;

Comune di Brentonico – Provincia di Trento

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

- che direttamente o indirettamente promuovono iniziative di dubbia moralità;
- che presentano il corpo come semplice oggetto di desiderio o possesso o che diano un'immagine mercificata ed irrispettosa dell'integrità personale.

Uso dello stemma del Comune di Brentonico

I promotori e gli organizzatori della manifestazione od iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune, dopo averne ricevuta comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale, devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi.

La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune di Brentonico e l'obbligo di rendere adeguatamente visibile lo stesso con la specifica dizione 'Con il patrocinio del Comune di Brentonico' su tutte le forme di comunicazione relative alla singola iniziativa patrocinata.

L'uso improprio ed indecoroso del logo o quando all'uso dello stesso sia arrecato danno o disonore per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca del patrocinio attraverso l'adozione di atti opportunamente motivati.

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune di Brentonico.

Manifestazioni e iniziative realizzate con il contributo del Comune di Brentonico

Per iniziative e manifestazioni di rilevanza comunale o sovra comunale realizzate con il contributo del Comune di Brentonico, il patrocinio e l'uso dello stemma si intendono automaticamente concessi ed autorizzati.

Agevolazioni

Il conferimento del patrocinio non comporta la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, salva diversa prescrizione del provvedimento che concede il patrocinio.

Modulistica

Il Servizio comunale di merito mette a disposizione anche mediante l'impiego di strumenti informatici, la modulistica necessaria per la richiesta del patrocinio del Comune di Brentonico.

Pubblicità

L'atto di concessione del patrocinio del Comune di Brentonico è pubblicato entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione in apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.

E' fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di documenti, dati e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.